

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	78
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Ulteriore nuovo testo C. 2950 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>) ..	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 913 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta l'esame del provvedimento era stato rinviato in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la rela-

zione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, in un livello nazionale e in un livello regionale;

poiché, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati, sotto tale profilo il provvedimento in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al Servizio sanitario nazionale;

il provvedimento si limita pertanto a mettere in collegamento i registri già esistenti e quindi solo ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati;

in particolare, l'articolo 4, che istituisce il referto epidemiologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la disposizione prevede solo una diversa modalità documentale di raccolta di dati che rappresentano una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari;

inoltre, l'articolo 5, che dispone che la raccolta e il conferimento da parte delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, con il decreto del Presidente del consiglio di Ministri del 3 marzo 2017, sono stati identificati i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità di tumori e altre patologie identificati in un livello nazionale e un livello regionale (allegati A1 e A2) e sono stati censiti i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C);

appare comunque necessario precisare agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 1, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri, che gli accordi di collaborazione ivi previsti sono a titolo gratuito;

appare necessario inserire, dopo l'articolo 6, un ulteriore articolo recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento, al fine di assicurare la neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: accordi di collaborazione inserire le seguenti: a titolo gratuito;

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. – (*Clausola di invarianza finanziaria*). – 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della

presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data 27 giugno 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché, in data odierna, l'emendamento Labriola 1.27.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Murer 6.01, il quale, nel prevedere che la piena attuazione della presente proposta di legge, sia assicurata da uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, imputandone la relativa copertura all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si pone in contrasto con una delle condizioni formulate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla base della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Catalano 1.25, che prevede che i dati inseriti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano pubblici e che agli interessati ne sia in ogni momento garantita la consultazione e l'accesso. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Catalano 1.26, che prevede che nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza siano altresì contenuti i dati sanitari dei cittadini impiegati nelle Forze armate e di sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Fossati 1.4, la quale prevede che tutti gli istituti, i centri e i soggetti in possesso di flussi informativi relativi ai dati sanitari dei cittadini interessati dalle previsioni di cui alla presente legge siano tenuti a mettere a disposizione i medesimi dati ai soggetti competenti e al Ministero della salute. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Labriola 1.27, volta a prevedere l'inserimento, nell'ambito della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei servizi di sorveglianza, anche dei dati in possesso del Ministero della salute relativi ai Siti di interesse nazionale (SIN). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Avverte infine che è stato testé trasmesso l'emendamento 4.50 della Commissione, che reca una parziale riformulazione del comma 1 dell'articolo 4, concernente l'istituzione del referto epidemiologico, sul quale propone di esprimere un parere di nulla osta, posto che detta proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dalla relatrice, ad eccezione dell'emendamento 4.50 della Commissione, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti

finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 913 e abb.-A, recante Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione, contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento Labriola 1.27 e l'emendamento 4.50 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.25, 1.26 e 1.27 e sull'articolo aggiuntivo 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel fornire chiarimenti su alcune questioni problematiche, si era riservato di completare il quadro istruttorio relativo al provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, nel deposti-

tare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, aveva segnalato come il provvedimento possa avere effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello nel quale si potrebbe realizzare da parte degli enti impositori il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in considerazione dei possibili effetti finanziari negativi testé ricordati dal relatore, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di 14 giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Ulteriore nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2017.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 22 giugno 2017 erano

state illustrate alcune possibili soluzioni volte a superare le criticità del provvedimento e che il rappresentante del Governo aveva concordato in merito alle soluzioni prospettate. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2950, recante Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative;

premesso che:

l'articolo 1 del presente provvedimento, nel definire i requisiti dell'impresa culturale e ricreativa, prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sia disciplinata la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei citati requisiti, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

il successivo articolo 2 prevede, tra l'altro, la concessione di beni demaniali dismessi ad imprese culturali e creative, anche ai fini dell'acquisizione della loro sede, per un periodo di almeno dieci anni a fronte di un canone meramente ricognitorio, disponendo altresì la possibilità del ricorso alla subconcessione dei beni stessi;

rilevato che:

la procedura di cui all'articolo 1, in mancanza dell'inserimento di una espressa clausola di neutralità finanziaria, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 2, nel porre a carico del concessionario le spese della sola manutenzione ordinaria, appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti in relazione alle spese di manutenzione straordinaria, che dovrebbero essere conseguentemente imputate ai soggetti pubblici a cui i beni appartengono;

la prevista acquisizione della sede da parte delle imprese culturali e creative in relazione a beni demaniali dismessi appare impropria, stante l'inalienabilità dei predetti beni;

la possibilità della subconcessione appare in contrasto con l'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», che, nel vietare la subconcessione del bene, totale o parziale, stabilisce che la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione;

ritenuto, pertanto, che gli articoli 1 e 2, comma 1, debbano essere modificati al fine di superare le citate criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma: *4-bis*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sopprimere le parole: Per l'acquisizione della sede e;

al secondo periodo, dopo le parole: manutenzione ordinaria aggiungere le seguenti: e straordinaria;

e con la seguente condizione:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere il quarto periodo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A.

RELAZIONE TECNICA



Prot. N. 139088
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

Roma, **28 GIU.2017**

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE


OGGETTO: AC 913 e abbinati-A- Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, nel prendere atto delle rassicurazioni in essa fornite circa l'insussistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si restituisce **verificata positivamente a condizione** che il testo legislativo sia integrato per specificare quanto segue:

1. gli accordi di cui all'articolo 1, comma 6 e all'articolo 2 sono sottoscritti a titolo gratuito;
2. all'attuazione della presente legge le amministrazioni interessate provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A
Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Salute

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA C. 913 E ABB. - TESTO A

Lo schema di provvedimento all'esame consta di 6 articoli e dispone la istituzione e la disciplina della rete nazionale e dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza nonché del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione.

Le norme istituiscono la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza già identificati, ai sensi del DPCM del 3 marzo 2017, in un livello nazionale e in un livello regionale (allegati A1 e A2); si rammenta che il medesimo DPCM ha provveduto a "censire" i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C), con la finalità di effettuare attività di prevenzione e studio dell'incidenza delle malattie oncologiche e infettive.

Quindi, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati: sotto tale profilo, pertanto, il ddi in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al SSN.

Tra l'altro l'articolo 8 del predetto DPCM prevede che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il provvedimento in esame dal punto di vista logico, fattuale e temporale rappresenta la naturale evoluzione delle disposizioni recate dall'art. 12 del decreto legge 179 del 2012. Infatti la citata previsione normativa, sotto il profilo della prevenzione e della programmazione sanitaria, appare incompleta. Del resto, la istituzione della Rete facilita le analisi che svolgono i ricercatori che, comunque attraverso specifiche richieste effettuate - ad esempio - alle Regioni (per i registri già istituiti) o agli enti nazionali (per i registri già istituiti) potrebbero, seppur con estrema difficoltà, e in un lasso di tempo superiore, pervenire ad analisi, valutazioni e risultati che indubbiamente un sistema in rete consente in tempi più rapidi.

Sotto il profilo eminentemente finanziario, si rappresentano, di seguito, i profili relativi alle singole disposizioni del progetto di legge.

L'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame, rubricato "Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza", definisce i principi che regolano i compiti e le attività della Rete.

Sotto il profilo finanziario, non si prevede nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica. Infatti il progetto di legge si limita a mettere in collegamento i registri già esistenti e quindi solo ad ampliare i punti di accesso per i soggetti abilitati; tali registri, come già detto, operano, secondo il DPCM 3 marzo 2017, il quale già prevede una specifica disposizione (art. 8) che stabilisce l'assenza di ulteriori oneri.

L'infrastruttura informatica di livello nazionale che abilita il colloquio tra le banche dati del SSN, ivi incluso il Registro tumori di cui al disegno di legge AC913, è già operativa ed è il Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute.

In particolare, ai dati del Registro Tumori potranno applicarsi le modalità previste ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato".

Per quanto sopra richiamato, può ritenersi che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

anche in coerenza con quanto indicato nel dPCM 3 marzo 2017 recante "identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie"

Anche con riferimento alla lettera L) dell'articolo 1, si fa presente che il Ministero ha già in corso un progetto (progetto WHIP-SALUTE), che prevede la lettura integrata dei dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera e quelli di INPS e ISTAT.

In relazione al comma 6 - che prevede che per le finalità di cui alla presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati - si evidenzia che tali accordi non rientrano tra quelli che il Ministero della salute già sottoscrive (ex art. 15 della legge 241 del 1990) a titolo oneroso con gli enti partner al fine di dare esecuzione al programma annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) che è un organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze, istituito dalla legge del 26 maggio 2004, n.138.

A tal proposito si evidenzia che questa amministrazione stipula con le università contratti di collaborazione a titolo gratuito come quello sottoscritto, ad esempio, con l'Università di Brescia il 14 luglio 2014.

Pertanto, anche in relazione alla lettera L) della disposizione del presente ddl, non vi è alcuna motivazione che essi vengano stipulati a titolo oneroso.

L'articolo 2 del presente schema di provvedimento prevede la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori.

Al comma 1, in particolare, dispone la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione

sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.**

Infatti non è previsto che gli accordi di collaborazione siano stipulati a titolo oneroso, né negli accordi di collaborazione potranno essere previste clausole che attribuiscono all'Amministrazione una attività che comporti oneri. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte per il comma 6 dell'articolo 1.

L'articolo 3 dello schema di provvedimento in esame prevede una modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Attraverso tale disposizione si prevede, infatti, la possibilità di modificare gli allegati del DPCM 3 marzo 2017 con decreto del Ministro della salute sentita la Conferenza Stato Regioni.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica**; trattasi, infatti, di una novella di natura prettamente ordinamentale che non impatta su profili di natura finanziaria.

L'articolo 4 dello schema di provvedimento in esame istituisce il **referto epidemiologico.**

Il comma 1 di detta disposizione prevede, infatti, che venga adottato un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.** Infatti si ritiene neutra dal punto di vista finanziario questa disposizione che, attraverso l'adozione del decreto realizza solo una diversa modalità documentale di raccolta di dati che rappresentano una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari.

L'articolo 5 dello schema di provvedimento in questione rubricato "Conferimento dei dati" dispone che la raccolta e il conferimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, rappresenta un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza Stato Regioni.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione in esame non comporta **nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.**

Infatti, con il DPCM 3 marzo 2017, sono stati identificati i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità di tumori e altre patologie identificati in un livello nazionale e in

un livello regionale (allegati A1 e A2) e sono stati "censiti" i registri e sistemi di sorveglianza di livello nazionale e regionale già disciplinati a legislazione vigente (allegati B e C).

Quindi, sulla base della legislazione vigente, i centri di raccolta regionale sono già tenuti a conferire i dati in loro possesso nei sistemi di sorveglianza e nei registri considerati: Sotto tale profilo, pertanto, il ddl in esame nulla innova rispetto agli obblighi già ricadenti in capo al SSN.

Si rammenta, come detto in premessa, che tale attività deve svolgersi, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM, senza nuovi o maggiori oneri.

Infine, l'articolo 6 dello schema di provvedimento in esame rubricato "*Relazione alle Camere*" dispone la relazione alle Camere sull'attuazione della legge, con specifico riferimento alle risultanze delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza nonché sull'attuazione dell'istituzione del referto epidemiologico di cui. Inoltre, nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione e dell'entità dei dati forniti dai Centri di riferimento regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.


Sotto il profilo finanziario, la disposizione in essere non comporta nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica. Le relazioni alle Camere, infatti, vengono svolte con le risorse umane presenti nell'Amministrazione.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

28 GIU. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



A condizione che il testo venga integrato con il seguente articolo:

"Articolo 7 - (Clausola di invarianza finanziaria)

1. *Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 6 e all'articolo 2 sono sottoscritti a titolo gratuito.*
2. *All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a quanto disposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*